

INFORMATIVA MENSILE

n. 11 del 08.11.2021

OTTOBRE 2021

CREDITI D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI RELATIVI ALL'ULTIMO TRIMESTRE 2020 - RILEVANZA DEL PASSAGGIO IN "ZONA ROSSA"

Con le risposte a interpello 15.10.2021 n. 711 e 27.10.2021 n. 747, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al credito d'imposta locazioni, come previsto dall'art. 8-bis del DL 137/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del DL (nonché per le imprese che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse"), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020.

AMBITO TERRITORIALE DEL CREDITO D'IMPOSTA RISTORI-BIS

La norma sul credito d'imposta per l'ultimo trimestre 2020, introdotta dall'art. 8-bis del DL 137/2020, aveva a suo tempo destato dubbi nei commentatori, con riferimento alla condizione soggettiva di accesso al credito d'imposta. La norma, infatti, oltre a riservare il credito solo a soggetti operanti con i codici ATECO individuati dall'allegato 2 al decreto "Ristori", richiedeva che si trattasse di imprese aventi la sede operativa nelle c.d. "zone rosse" individuate a norma dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 19-bis del medesimo DL 137/2020. La maggioranza dei commentatori aveva rilevato, in proposito, come la stessa entrata in vigore delle "zone rosse" fosse avvenuta a novembre, cioè successivamente al mese di ottobre, per il quale era prevista l'applicazione del credito. Pertanto, si era ipotizzato che il semplice passaggio in "zona rossa", anche per un solo giorno nell'ultimo trimestre 2020, autorizzasse l'applicazione del credito (in presenza delle altre condizioni) per l'intero trimestre.

INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nelle risposte in esame, l'Agenzia delle Entrate assume una posizione più restrittiva, affermando che il credito d'imposta può spettare "per i canoni di locazione e affitto d'azienda relativi ai soli punti vendita che siano stati situati in «zona rossa» per almeno un giorno in ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020".

Ad esempio – afferma l'Agenzia – "per il mese di ottobre 2020, la società istante potrà beneficiare del credito d'imposta in esame con riferimento ai canoni di locazione e affitto d'azienda relativi ai punti vendita che, in tale mese, siano stati situati in zona rossa per almeno un giorno".

Tuttavia, posto che la possibilità di istituire le prime "zone rosse" è stata introdotta soltanto con il DPCM 3.11.2020, per il mese di ottobre 2020 si dovrebbe fare riferimento alle "aree soggette ad analoghe restrizioni adottate sulla base di appositi provvedimenti di carattere regionale" che potrebbero, quindi, essere assimilate alle "zone rosse" istituite successivamente.

IMPRESE MULTIPUNTO

Le risposte contengono altresì precisazioni sulle modalità di applicazione del credito d'imposta alle c.d. "imprese multipunto", aventi più sedi sul territorio nazionale.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il riferimento normativo alla "sede operativa" consenta a tali imprese di accedere al credito d'imposta per tutte le singole sedi operative situate in "zone rosse". In tal caso, però, il requisito del calo del fatturato deve essere valutato con riferimento all'intera attività svolta dall'impresa.

DETTAGLIANTI CON RICAVI SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che il credito d'imposta per l'ultimo trimestre 2020 sia applicabile, per i dettaglianti con ricavi superiori a 5 milioni di euro, nella misura ridotta del 20% e 10% come previsto dall'art. 28 co. 3-bis del DL 34/2020. Tale conclusione sembra contrastare con il tenore letterale dell'art. 8-bis del DL 137/2020 che, richiamando espressamente il credito d'imposta di cui al precedente art. 8, dovrebbe applicarsi "indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente".

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI 2021 PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISMO - DEROGHE AL CALO DEL FATTURATO

Con la risposta a interpello 15.10.2021 n. 713, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al credito d'imposta locazioni, spettante, per i primi 7 mesi del 2021, alle imprese del settore turismo.

CREDITO LOCAZIONI PER IL SETTORE TURISMO

L'art. 28 co. 5 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall'art. 4 co. 1 del DL 73/2021 ("Sostegni-bis"), dispone che il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, spetta fino al 31.7.2021.

Si tratta di una proroga dell'originario credito d'imposta previsto dall'art. 28 del DL 34/2020 (inizialmente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ovvero aprile, maggio e giugno 2020 per gli stagionali, a più riprese prorogato), che si distingue, per alcuni aspetti, dal "nuovo" credito d'imposta previsto per i mesi da gennaio a maggio 2021 dall'art. 4 co. 2 del DL 73/2021 convertito.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO

In linea di principio, il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, spetta ai soggetti che abbiano:

- ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari");

- subito un calo del fatturato di almeno il 50% (in caso di soggetti esercenti attività economica).

Ai sensi dell'art. 28 co. 3 del DL 34/2020, tuttavia, in deroga alla regola generale sopra esposta, il credito d'imposta locazioni spetta "indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente", per:

- le strutture alberghiere, termali e agrituristiche;
- le agenzie di viaggio e turismo;
- i tour operator.

Invece, per quanto concerne la condizione del calo del fatturato, non erano previste specifiche deroghe per i soggetti operanti nel settore turismo ma, a norma dell'art. 28 co. 5 del DL 34/2020, tale condizione non era richiesta per:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;
- i "soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19" (31.1.2020).

Pertanto, i soggetti aventi sede in Comuni calamitati ed operanti nel settore turismo, hanno usufruito continuativamente del credito d'imposta locazioni, a partire dal mese di marzo 2020 (aprile 2020 se stagionali), a prescindere dal limite di ricavi e senza dover provare il calo del fatturato.

MANCATO COORDINAMENTO NORMATIVO

La stratificazione di interventi normativi modificativi dell'art. 28 del DL 34/2020 ha, però, comportato un difetto di coordinamento normativo quando il credito d'imposta per il settore turismo è stato esteso al 2021. Infatti, in sede di conversione del DL 172/2020, è stato inserito nel co. 5 dell'art. 28 un ultimo periodo, al fine di precisare che il calo del fatturato, per accedere al credito d'imposta sul 2021, va verificato confrontando il 2021 con il 2019. Tuttavia, il legislatore ha dimenticato di coordinare la nuova disposizione con la parte precedente della norma, che contemplava le eccezioni alla condizione del calo del fatturato per i soggetti "neocostituiti" ed i "calamitati".

Ciò ha fatto sorgere il dubbio che le deroghe al calo del fatturato non potessero applicarsi in relazione alla "nuova" condizione del calo del fatturato richiesta, dall'ultimo periodo del co. 5 dell'art. 28 del DL 34/2020, per i primi 7 mesi del 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator.

PERMANENZA DELLE DEROGHE

Risolvendo i dubbi in senso favorevole ai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta 713/2021, chiarisce che le deroghe al calo del fatturato (per i soggetti neocostituiti e per i "calamitati") si possono applicare anche al credito d'imposta per i primi 7 mesi del 2021, spettante alle imprese del settore turismo.

Infatti, “nonostante manchi nell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 28 un riferimento espresso al periodo precedente (i.e., terzo periodo) non può ritenersi che il legislatore ne abbia voluto escludere l’applicazione con riferimento ai mesi del 2021”.

Pertanto, il soggetto istante, essendo una impresa turistico-ricettiva con sede in un Comune “calamitato” può accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo in relazione ai canoni da marzo 2020 a luglio 2021, a prescindere dalla condizione del calo del fatturato (nonché a prescindere dal volume di ricavi).

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E SUPER/IPER-AMMORTAMENTI - ULTERIORI CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate, con numerose risposte a interpello, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione ai super/iper-ammortamenti e al credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali.

PARTE MURARIA DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Con la risposta a interpello 15.10.2021 n. 712, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le opere destinate alla realizzazione della parte muraria (vasche in cemento) di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue sembrano assumere la natura di “costruzioni”, per cui i relativi costi saranno esclusi dall’iper-ammortamento e dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

Con la risposta a interpello 15.10.2021 n. 715, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile fruire dell’iper-ammortamento per gli acquisti di registratori di cassa telematici, non risultando riconducibili, sulla base del parere del Ministero dello Sviluppo economico, ad alcuna voce dell’Allegato A alla L. 232/2016.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di applicare a tali beni le agevolazioni previste per i beni strumentali diversi da quelli “4.0”.

BENI CONCESSI IN COMODATO D’USO

Relativamente alla concessione in comodato d’uso a terzi dei beni oggetto dell’investimento, le risposte a interpello 15.10.2021 n. 718 e 18.10.2021 n. 726 hanno confermato che anche ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante (circ. Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo economico 30.3.2017 n. 4).

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 719, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'accordo di ristrutturazione di debiti finanziari di cui all'art. 182-bis del RD 267/42, diverso dalle procedure concorsuali, non preclude al debitore l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (e nemmeno al credito d'imposta ricerca e sviluppo e a quello per attività di formazione 4.0).

SCAFFALATURE DEI MAGAZZINI AUTOMATIZZATI

Con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 720, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che rientrano nell'ambito del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'art. 1 co. 1056 della L. 178/2020 anche le scaffalature dei magazzini automatizzati agevolati, trovando applicazione anche in tal caso la norma interpretativa di cui all'art. 3-quater co. 4 del DL 135/2018.

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

Con riferimento ai beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, fermi restando gli altri requisiti richiesti, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 721, ha chiarito che:

- è possibile applicare il credito d'imposta per i beni non rientranti nel perimetro concessorio, per i quali non sussiste alcun obbligo di devoluzione finale all'ente concedente ovvero al soggetto subentrante;
- diversamente, i beni rientranti nel perimetro della concessione devono ritenersi esclusi dall'ambito oggettivo delle nuove misure agevolative, in forza dell'esclusione disposta dall'art. 1 co. 187 della L. 160/2019 e dall'art. 1 co. 1053 della L. 178/2020.

INVESTIMENTI TRAMITE CONTRATTI COMPLESSI - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

Con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 723, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento, in caso di contratti complessi non è sufficiente la consegna del bene mobile, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della "certezza" previsto dall'art. 109 co. 1 del TUIR.

ATTESTATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO

Con la risposta a interpello 18.10.2021 n. 725, l'Agenzia delle Entrate, in relazione al rilascio dell'attestato di conformità entro la fine del periodo d'imposta, ha ritenuto che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, laddove rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, sia idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell'ente di certificazione accreditato, dell'attestato di conformità.

FRODI IVA REALIZZATE CON L'UTILIZZO DI FALSO PLAFOND PER LE ESPORTAZIONI - RAFFORZAMENTO DEL DISPOSITIVO DI CONTRASTO - MODALITÀ OPERATIVE

L'art. 1 co. 1079 - 1083 della L. 30.12.2020 n. 178 ha previsto il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi IVA realizzate con l'utilizzo di falso plafond per le esportazioni.

In attuazione di tale presidio antifrode, il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293390 ha definito:

- i criteri e le modalità di effettuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali;
- le procedure di invalidazione delle dichiarazioni d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- le modalità di emissione delle fatture elettroniche, relative a operazioni non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

DECORRENZA

Le disposizioni del provvedimento in esame hanno effetto a decorrere dall'1.1.2022.

PROCEDURE DI ANALISI DI RISCHIO E DI CONTROLLO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

Sono previste specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo per i soggetti che intendono avvalersi del plafond per gli esportatori abituali per acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA e che trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento.

Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio dei dati delle dichiarazioni d'intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La valutazione del rischio è fondata, in via prioritaria:

- sull'analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d'intento trasmesse;
- su specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- sull'individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;

- sull'individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

La procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita su tutte le dichiarazioni d'intento presentate; inoltre, sono disposti controlli periodici sulle lettere d'intento già trasmesse, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

INVALIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO TRASMESSE

In caso di esito irregolare delle predette attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione delle stesse.

Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate invia, a mezzo PEC:

- al soggetto emittente, una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni;
- al soggetto cedente o fornitore destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

Il soggetto passivo può presentare all'ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale. Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all'invalidazione della lettera d'intento, il predetto ufficio procede, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento.

INIBIZIONE AL RILASCIO DI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al soggetto è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Qualora la dichiarazione d'intento sia trasmessa, è rilasciata dal sistema una ricevuta di scarto contenente le motivazioni dell'inibizione.

Anche in questo caso, il soggetto passivo può presentare all'Ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale.

EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE VERSO ESPORTATORI ABITUALI

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, da trasmettere al Sistema di Interscambio, nei confronti di un esportatore abituale, occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, riportando:

- nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";

- nei singoli campi del blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" (per ogni dichiarazione d'intento), la dicitura "INTENTO", il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo, nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il predetto titolo di non imponibilità IVA e il numero di protocollo di ricezione di una lettera d'intento invalidata.

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN PRESENZA DI FATTURE, CORRISPETTIVI OD OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - AVVISI DI ANOMALIA

Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.10.2021 n. 257775 sono state individuate le modalità attraverso le quali sono messe a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA da parte del soggetto passivo.

A tale fine, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati:

- delle fatture elettroniche emesse, dei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi, nonché delle operazioni transfrontaliere comunicate dal soggetto passivo;
- in relazione a ciascun trimestre di riferimento.

TRASMISSIONE E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

La comunicazione è inviata dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo PEC del contribuente e contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- codice atto, da riportare nel modello F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate oppure intenda fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

All'interno del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:

- numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
 - tipo fattura;
 - tipo documento;
 - numero fattura/documento;
 - data di emissione;
 - identificativo cliente/fornitore;
 - imponibile/importo;
 - aliquota IVA e imposta;
 - natura operazione;
 - esigibilità IVA;
- dati relativi al flusso di trasmissione:
 - identificativo SdI/file;
 - data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file;
 - data di consegna della fattura;
- dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente:
 - numero documenti commerciali;
 - data e ora di rilevazione;
 - matricola del dispositivo;
 - identificativo dell'invio telematico;
 - imponibile/ammontare;
 - aliquota IVA e imposta;
 - natura dell'operazione;
 - ventilazione IVA;
 - importo resi/annullati;
 - dati del pagamento.

SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;

- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE

A fronte della comunicazione, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Cause ostative al ravvedimento

Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.

IMMOBILI CON SFRATTO PER MOROSITÀ - RIMBORSO DELLA PRIMA RATA DELL'IMU 2021 - MODALITÀ ATTUATIVE

Con il DM 30.9.2021, pubblicato sulla G.U. 29.10.2021 n. 259, sono state definite le modalità attuative per la richiesta di rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021, per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'ESENZIONE IMU 2021

L'esenzione dal versamento dell'IMU relativa all'anno 2021 è riconosciuta, ai sensi dell'art. 4-ter co. 1 del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità:

- entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30.6.2021;
- successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o al 31.12.2021.

RIMBORSO DELLA PRIMA RATA DELL'IMU 2021

I soggetti beneficiari dell'esenzione dal versamento dell'IMU relativa all'anno 2021, che hanno versato la prima rata dell'imposta entro il 16.6.2021, hanno diritto al rimborso della stessa, ai sensi dell'art. 4-ter co. 2 del DL 73/2021.

Coloro che hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16.6.2021 hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.

PRESENTAZIONE AL COMUNE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO

I soggetti aventi diritto al rimborso devono presentare al Comune competente un'istanza nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi:

- possesso dell'immobile;
- concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
- estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30.6.2021, oppure una convalida di sfratto per morosità successiva al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o al 31.12.2021;
- estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU relativa all'anno 2021;
- importo di cui si richiede il rimborso;
- coordinate bancarie.

ATTESTAZIONE DELL'ESENZIONE NELLA DICHIARAZIONE IMU

I medesimi soggetti devono altresì attestare in sede di dichiarazione IMU relativa all'anno 2021, da presentare entro il 30.6.2022, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.

BANCA DATI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONI BREVI

Con il decreto 29.9.2021 n. 1782, il Ministero del Turismo ha individuato le modalità per la realizzazione e la gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevista dall'art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019).

DISCIPLINA DEL DECRETO "CRESCITA"

L'art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 (c.d. "decreto crescita") ha istituito una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017, con l'obiettivo di raccogliere i codici

identificativi regionali delle strutture, ove adottati dalle Regioni, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e consentire la verifica della corrispondenza dell'offerta proposta a quella dichiarata in banca dati. La norma delegava il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ad adottare un decreto contenente le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali, nonché le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute.

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA BANCA DATI

La banca dati raccoglierà informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, quali:

- la tipologia di alloggio;
- l'ubicazione;
- la capacità ricettiva;
- il titolo abilitativo necessario per lo svolgimento dell'attività;
- il soggetto che esercita l'attività;
- il codice identificativo regionale.

Per le strutture ubicate in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha ancora istituito il codice identificativo regionale, la banca dati genererà un codice alfanumerico recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione.

I dati contenuti nella banca dati saranno pubblicati sul sito del Ministero del Turismo e accessibili agli utenti previa registrazione.

GESTIONE DELLA BANCA DATI

La banca dati sarà realizzata e gestita attraverso un'apposita piattaforma informatica, nella quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a far confluire i dati in loro possesso.

Per definire le modalità di accesso alla piattaforma, il Ministero del Turismo concluderà un protocollo di intesa con le Regioni e le Province autonome entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto; tale protocollo determinerà anche le macro-tipologie entro cui far confluire le diverse fattispecie, tenendo conto di criteri quali l'accessibilità per i soggetti disabili, il numero dei posti letto e le relative dotazioni, le attrezzature e le strutture a carattere ricreativo, la possibilità di fruire di attività legate al benessere della persona nonché la presenza di aree di sosta e assistenza per le autovetture e le imbarcazioni.

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO

Ai sensi dell'art. 3 co. 2 del decreto, i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili a uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi ai fini turistici, sono tenuti a indicare, in ogni

comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi turistici, il codice identificativo regionale dell'immobile o, in mancanza, il codice alfanumerico generato dalla stessa banca dati.

DECORRENZA

Il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione del codice identificativo sarà determinato nel protocollo d'intesa tra Ministero del Turismo, Regioni e Province autonome, da adottarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

SANZIONI

Per la mancata indicazione del codice, l'art. 13-quater co. 8 del DL 34/2019 prevede una sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro, maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione

INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Con il DM 25.8.2021, pubblicato sulla G.U. 20.10.2021 n. 251, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 74 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126.

INTERVENTI AGEVOLATI

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, intese come l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.

IMPRESE BENEFICIARIE

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno sede sul territorio italiano;
- risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;
- non sono in situazione di difficoltà, come definita dal regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;

- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti "de minimis" che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse in base al presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis";
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

PROFESSIONISTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo in esame i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto; per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000,00 euro;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
- sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo le spese, al netto dell'IVA:

- relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;

- sostenute successivamente al 4.11.2021 (data di entrata in vigore del presente decreto).

Le spese ammissibili al contributo riguardano, con l'applicazione di eventuali massimali come stabiliti dal presente decreto:

- l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- i costi per la connessione alla rete elettrica;
- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo:

- le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica;
- le spese devono essere oggetto di fatturazione elettronica.

SPESE ESCLUSE

Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:

- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
- le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- le spese relative a terreni e immobili;
- le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli sopra indicati, anche se funzionali all'installazione;
- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti:

- dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti "de minimis";
- delle risorse finanziarie disponibili, pari a 90 milioni di euro.

DIVIETO DI CUMULO

Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, ad esempio le detrazioni d'imposta previste dall'art. 16-ter del DL 63/2013 e dall'art. 119 del DL 34/2020.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare un'apposita domanda con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento del Ministero della Transizione ecologica.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

A seguito del controllo delle domande presentate, il Ministero della Transizione ecologica emana i provvedimenti di concessione dei contributi, che sono erogati:

- dal soggetto gestore "Invitalia spa";
- in un'unica soluzione, previa presentazione di un'apposita richiesta da parte del beneficiario.

MANTENIMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA

I soggetti beneficiari del contributo devono mantenere l'infrastruttura di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione dello stesso, pena la sua revoca.

INTERVENTI PER IL RISPARMIO DI RISORSE IDRICHE - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO (BONUS IDRICO) - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Con il DM 27.9.2021, pubblicato sulla G.U. 23.10.2021 n. 254, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, alle persone fisiche, di un contributo per determinati interventi finalizzati al risparmio di risorse idriche (bonus idrico), ai sensi dell'art. 1 co. 61 - 65 della L. 30.12.2020 n. 178.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, oppure di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari.

In caso di cointestatori o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirne, da allegare all'istanza.

L'istanza per il bonus idrico può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

Interventi agevolati

Il bonus idrico spetta per interventi di sostituzione di:

- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo le spese:

- per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- per la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2021.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il bonus idrico è riconosciuto, per ciascun beneficiario:

- nel limite massimo di 1.000,00 euro;
- per un solo immobile e per una sola volta.

DIVIETO DI CUMULO

Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

ISTANZA PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Per ottenere il bonus idrico, i soggetti beneficiari devono presentare un'apposita istanza di rimborso registrandosi sulla "Piattaforma bonus idrico", che sarà accessibile:

- dal sito del Ministero della Transizione ecologica;
- previa autenticazione con SPID o carta d'identità elettronica.

Nell'istanza presentata tramite la suddetta Piattaforma devono essere indicati, in particolare:

- il nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;
- l'importo della spesa sostenuta, per la quale si richiede il rimborso;
- le quantità dei beni sostituiti e le relative specifiche tecniche;
- l'identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per il quale viene presentata istanza di rimborso;
- l'indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario, ecc.);
- le coordinate del conto corrente bancario o postale del beneficiario (IBAN), su cui accreditare il rimborso.

All'istanza di rimborso deve essere allegata la copia della fattura elettronica o del documento commerciale (di cui al DM 7.12.2016) in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il bonus.

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche:

- l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene agevolabile;
- la copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (di cui all'art. 23 del DLgs. 241/97), accompagnata dalla documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato.

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il bonus idrico è erogato in relazione alle istanze correttamente compilate, secondo l'ordine temporale di presentazione delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (20 milioni di euro).

IRRILEVANZA DEL BONUS IDRICO

Il bonus idrico:

- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

SPAZI O NEGOZI DEDICATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Con il DM 22.9.2021, pubblicato sulla G.U. 23.10.2021 n. 254, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione di un contributo per incentivare la vendita di prodotti sfusi o alla spina, di cui all'art. 7 del DL 14.10.2019 n. 111 conv. L. 14.12.2019 n. 141, al fine di ridurre la produzione di rifiuti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta:

- agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina;
- oppure per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.

Il contributo spetta a condizione che il contenitore offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti; ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per l'uso alimentare (l'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei).

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è pari all'ammontare della spesa sostenuta e documentata, nell'anno 2020 e/o 2021, per ciascun punto vendita:

- per un importo massimo di 5.000,00 euro per ciascun soggetto;

- nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

DIVIETO DI CUMULO

Il contributo è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale o europea.

SPESE AMMISSIBILI

Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per:

- l'adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;
- l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
- le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.

Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

ATTESTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

L'effettività e l'attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dal presidente del Collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o in quello dei consulenti del lavoro;
- ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Ai fini del riconoscimento del contributo, le imprese interessate devono presentare un'apposita domanda al Ministero della Transizione ecologica:

- accedendo all'apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile sul relativo sito Internet (www.mite.gov.it);
- allegando la prevista documentazione (es. fatture o ricevute attestanti la spesa, attestazione dell'effettività e attinenza delle spese sostenute).

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda deve essere presentata:

- in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news del sito del Ministero della Transizione ecologica;
- in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30.4.2022.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il Ministero della Transizione ecologica riconosce il contributo spettante:

- previa verifica del rispetto dei previsti requisiti;
- secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili;
- sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

MANTENIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

L'attività di vendita deve essere mantenuta per un periodo minimo di 3 anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

A tali fini, i soggetti beneficiari devono presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000:

- al Ministero della Transizione ecologica, mediante la piattaforma informatica disponibile sul relativo sito Internet;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi 3 anni dalla concessione del contributo.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Con il provv. 29.10.2021 n. 295258, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative del credito d'imposta previsto dall'art. 67-bis del DL 73/2021 per il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 co. 816 ss. della L. 160/2019, dovuto nell'anno 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d'imposta spetta ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, per un periodo non superiore a 6 mesi.

EFFETTUAZIONE DI UN'APPOSITA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo dovuto nell'anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:

- in via telematica, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato;
- dal 10.2.2022 al 10.3.2022;

- sulla base del modello approvato con il presente provvedimento.

RISPETTO DEI LIMITI "DE MINIMIS"

L'agevolazione spetta nei limiti del regime comunitario degli aiuti "de minimis".

Se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta determina il superamento dei limiti massimi previsti per gli aiuti "de minimis", nella comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate va riportato l'importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Dopo aver ricevuto le comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili (pari a 20 milioni di euro).

Tale percentuale sarà resa nota con un successivo provvedimento della stessa Agenzia, da emanare entro il 21.3.2022.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile dai beneficiari:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che individua la quota percentuale fruibile;
- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Con la risposta a interpello 20.10.2021 n. 740, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la validità della procedura informatica per la gestione completamente digitalizzata delle note spese dei dipendenti trasferisti realizzata mediante l'accesso online al servizio aziendale con un'utenza univoca e personale, cui è associata una password da cambiare periodicamente.

In linea generale, nessun ostacolo si pone all'adozione di tali procedure nella misura in cui garantiscano l'immodificabilità, l'integrità e l'autenticità dei documenti dematerializzati, nel rispetto del DM 17.6.2014, del DLgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale, CAD) e dei relativi decreti attuativi.

PREDISPOSIZIONE DELLA NOTA DA PARTE DI UN DELEGATO

La nota spese digitale è valida anche quando sia generata da un delegato che agisce su procura, in nome e per conto del delegante, in base agli artt. 1387 ss. c.c.

Nella fattispecie oggetto di interpello, il sistema informatico teneva traccia della generazione della nota da parte del delegato.

NECESSITÀ DELLA FIRMA DIGITALE O ELETTRONICA - ESCLUSIONE

Viene precisato che l'apposizione della firma digitale, di altro tipo di firma elettronica qualificata o di una firma elettronica avanzata sulle note spese non è richiesta ai fini della corretta formazione del documento informatico o ai fini della sua rilevanza fiscale, ma solo allo scopo di riconoscerne l'efficacia e la validità probatoria di scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. (art. 20 co. 1-bis del DLgs. 82/2005).

DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ALLEGATI ALLA NOTA SPESE

I giustificativi allegati alle note spese hanno, generalmente, natura di documenti analogici originali "non unici" in quanto trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. Ne consegue che le copie per immagine di documenti analogici, se realizzate con processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, sostituiscono gli originali ad ogni effetto di legge e, dunque, anche ai fini tributari. Tuttavia, ove il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale "unico", la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 4 co. 2 del DM 17.6.2014.

PERIODO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA PROROGA DEI C.D. "VECCHI" IMPATRIATI - CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 12.10.2021 n. 703, è tornata sul tema della proroga del regime dei c.d. "vecchi" impatriati, prevista dall'art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, precisando che l'opzione per estendere di ulteriori 5 anni l'agevolazione può essere esercitata solamente una volta decorso il primo quinquennio agevolato.

ISCRIZIONE ALL'AIRE

Nel riepilogare i requisiti di accesso alla proroga, l'Agenzia delle Entrate ribadisce come, ai sensi dell'art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, risultino esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione i cittadini italiani che non siano stati iscritti all'AIRE; la medesima prescrizione è richiamata dal provv. 3.3.2021 n. 60353.

Si tratta di un mancato coordinamento normativo della disciplina in esame rispetto a quanto previsto dalla norma agevolativa primaria (l'art. 16 co. 5-ter del DLgs. 147/2015), la quale, prendendo atto della prevalenza dei criteri convenzionali di residenza rispetto a quelli previsti dalla normativa interna, ha consentito l'accesso al regime anche in mancanza di iscrizione all'AIRE, ove sia comunque possibile dimostrare la residenza estera ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni. In linea con tale impostazione, la circ. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 33 (§ 5) ha riconosciuto tale principio in modo generalizzato, anche per i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 2019.

PERIODO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

In merito al periodo di esercizio dell'opzione, l'Agenzia delle Entrate precisa che quest'ultima non può essere esercitata prima del decorso del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, dal momento che, nel caso di specie, l'anno 2023 rappresenta il periodo di imposta in cui si conclude il primo quinquennio agevolato (2019-2023), l'opzione dovrà essere esercitata, al ricorrere dei requisiti di legge, a partire dall'1.1.2024 ed entro il 30.6.2024.

In altre parole, a regime, l'opzione per la proroga dei c.d. "vecchi" impatriati va esercitata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.

ERRATA FATTURAZIONE - MANCATA EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO - IRRECUPERABILITÀ DELL'IVA

Con la risposta a interpello 5.10.2021 n. 663, l'Agenzia delle Entrate, negando a una società di leasing la possibilità di emendare l'errata fatturazione di canoni periodici, a cui era stata applicata l'IVA in misura ordinaria in luogo di quella ridotta, e di recuperare l'imposta versata in eccesso mediante presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore", ha chiarito il rapporto tra quest'ultimo strumento e quelli individuati dalle disposizioni di cui agli artt. 26 co. 3 e 30-ter del DPR 633/72 relativi rispettivamente alla nota di variazione in diminuzione e al c.d. rimborso anomalo.

RAPPORTO TRA GLI ISTITUTI FINALIZZATI A SANARE ERRORI DI FATTURAZIONE E AL RECUPERO DELL'IMPOSTA

Nelle ipotesi in cui un soggetto passivo intenda rettificare l'errata fatturazione e recuperare l'imposta versata in eccesso, occorre tenere in considerazione i principi che seguono:

- il ricorso all'emissione delle note di variazione in diminuzione di cui all'art. 26 del DPR 633/72 deve considerarsi quale principale strumento ai fini della regolarizzazione di errori compiuti in sede di fatturazione;
- in assenza della tempestiva emissione della nota di variazione in diminuzione, non è possibile avvalersi della richiesta di rimborso di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72, in quanto istituto residuale ed eccezionale a cui un soggetto passivo può ricorrere solamente laddove, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere il documento di rettifica a norma dell'art. 26 del DPR 633/72;
- non può ritenersi valida la presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore" in base all'art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98, laddove l'imposta a debito riportata nelle dichiarazioni annuali trasmesse

sia conforme alle fatture emesse nei confronti dei cessionari con riferimento alle quali, stante il decorso dell'anno, non è consentita l'emissione di note di variazione ai sensi dell'art. 26 co. 3 del DPR 633/72.

CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO ANOMALO

In subordine, l'Agenzia delle Entrate, con specifico riguardo all'istituto di cui all'art. 30-ter del DPR 633/72, precisa che, indipendentemente dalla determinazione del dies a quo per il computo del termine, fissato entro 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'imposta pagata a titolo di rivalsa, il ricorso al richiamato strumento può essere ammesso solo previo accertamento definitivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI - NON APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE IVA - ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2021 n. 736, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA che una società deve applicare alla cessione di un fabbricato strumentale, qualora il precedente proprietario abbia eseguito sullo stesso alcuni interventi di regolarizzazione edilizia su delega della predetta società.

IMPRESE DI COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE

Ai fini dell'applicazione del regime di imponibilità IVA per le cessioni di fabbricati strumentali effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori (art. 10 co. 1 n. 8-ter del DPR 633/72), nell'ambito delle imprese di costruzione o ristrutturazione rientrano non solo quelle a cui risulta intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile, ma anche quelle che, in modo occasionale, si avvalgono di imprese terze per la realizzazione dei lavori.

Nel caso di specie, alla società che ha acquistato il fabbricato è stata riconosciuta la qualifica di impresa costruttrice o di ripristino, per gli interventi edilizi realizzati dal precedente proprietario dell'immobile su delega di tale società.

ALIQUOTA IVA

Alla cessione del fabbricato strumentale effettuata dalla predetta società entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori si applica l'aliquota IVA del 10%, di cui al n. 127-quinquiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, qualora sull'immobile siano stati eseguiti gli interventi di recupero previsti da tale disposizione.

CORRISPETTIVI TELEMATICI - ERRATA INSTALLAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Con la risposta a interpello 19.10.2021 n. 737, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati dei corrispettivi giornalieri si considerano non memorizzati e non trasmessi dall'esercente qualora gli stessi siano stati rilevati e inviati mediante un registratore telematico che, a causa di un errore tecnico commesso in fase di installazione, risulta associato a una partita IVA diversa da quella del soggetto tenuto all'adempimento.

Anche in tale ipotesi, perciò, trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 6 co. 2-bis e 3 del DLgs. 471/97.

Nel caso specifico, l'esercente si era accorto dell'errore dopo oltre un anno, nonostante lo stesso fosse riscontrabile molto prima. Ad esempio, l'esercente avrebbe potuto verificare i dati associati al registratore mediante il QRCODE rilasciato al termine della messa in servizio dell'apparecchio.

Viene tuttavia riconosciuto che, in assenza di ravvedimento operoso, qualora sia accertata la buona fede del contribuente, gli Uffici possono comunque "valutare la presenza dei presupposti per applicare gli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell'effettiva gravità della condotta", come gli istituti di cui agli artt. 6 co. 1, 7 co. 4 e 12 del DLgs. 472/97.

APPARECCHI NON QUALIFICABILI COME DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Secondo quanto sancito dall'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto 1.10.2021 n. 14, le prestazioni di servizi erogate tramite un apparecchio collocato in un luogo aperto al pubblico, non qualificabile come "distributore automatico" ai fini dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, devono essere certificate:

- mediante fattura, qualora questa sia richiesta dal cliente, ovvero qualora il cliente sia un soggetto passivo d'imposta che agisce nell'esercizio dell'attività economica (art. 22 del DPR 633/72);
- in assenza della fattura, mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei dati, rilasciando il documento commerciale, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 e del DM 7.12.2016.

Ciò salvo che ricorrano le ipotesi di esonero dagli obblighi certificativi previste dal DM 10.5.2019.

Il documento commerciale deve essere emesso "non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione" in modalità analogica o elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente.

PAGAMENTO DELL'IVA ACCERTATA - IVA ACCERTATA IN DOGANA - DIRITTO ALLA DETRAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 1.10.2021 n. 644, ha affermato che il diritto alla detrazione dell'IVA di cui all'art. 60 del DPR 633/72 spetta anche nel caso in cui l'imposta sia liquidata in sede di accertamento doganale e venga anticipata dallo spedizioniere.

PAGAMENTO DELL'IVA ACCERTATA

L'art. 60 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo IVA possa rivalersi, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica; ciò può avvenire soltanto "a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi".

In questa circostanza, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, "al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione".

IVA ALL'IMPORTAZIONE ACCERTATA IN DOGANA

L'Agenzia delle Entrate, confermando il principio già espresso nella circ. 17.12.2013 n. 35, ha precisato che il diritto alla detrazione sussiste "anche con riferimento all'IVA liquidata in sede di accertamento «doganale» divenuto definitivo".

In particolare, viene chiarito che l'importatore (nella specie trattasi di soggetto stabilito in Germania e identificato ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72) può detrarre l'imposta a condizione che:

- l'IVA accertata in dogana, oltre agli interessi e alle sanzioni, siano stati versati, anche mediante anticipazione delle somme da parte dello spedizioniere, il quale ha titolo per chiederne la restituzione all'importatore;
- il contenzioso che il suddetto importatore ha in essere con l'Agenzia delle Dogane sia definitivamente concluso;
- sia predisposto un documento, che deve essere annotato nel registro degli acquisti, dal quale si possa evincere l'ammontare dell'imposta versata a seguito di accertamento e il titolo giustificativo della detrazione (art. 60 co. 7 del DPR 633/72);

- siano rispettati i principi di inerenza ed afferenza, intesi nel senso che l'importazione o l'acquisto siano effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione (inerenza), e che i beni siano concretamente utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate (afferenza).

CHIUSURA DELLA PARTITA IVA - FATTURE A ESIGIBILITÀ DIFFERITA - COMPUTO DELL'IVA NELL'ULTIMA DICHIARAZIONE

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.10.2021 n. 666, è stato affermato che, se un fornitore ha emesso fatture con esigibilità differita dell'IVA nei confronti di un ente pubblico e intende chiudere la partita IVA nonché cancellare l'attività dal Registro delle imprese, tale soggetto deve computare l'IVA differita nella dichiarazione annuale relativa all'ultimo periodo d'imposta prima della chiusura dell'attività.

COMPUTO DELL'IMPOSTA IN CASO DI CHIUSURA DELLA PARTITA IVA

Ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, "l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi".

Nell'ipotesi in cui il cedente o prestatore cessi l'attività, occorre tuttavia considerare che il termine per la presentazione della dichiarazione di fine attività "decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda" e che, nell'ultima dichiarazione annuale, va computata l'IVA dovuta in relazione alle suddette operazioni ad esigibilità differita, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta (art. 35 co. 4 del DPR 633/72).

Per quanto precede, nella fattispecie considerata, in cui il fornitore ha reso le relative prestazioni nei confronti di un ente locale, per le quali è stata emessa fattura con IVA ad esigibilità differita, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, malgrado la chiusura anticipata della partita IVA e la cancellazione dell'attività dal Registro delle imprese, lo stesso fornitore deve computare l'imposta nella dichiarazione annuale, da presentare con riferimento all'ultimo periodo d'imposta prima della chiusura dell'attività.

RIAPERTURA DELLA PARTITA IVA DA PARTE DEL CURATORE FALLIMENTARE

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che tale soluzione non contrasta con i chiarimenti forniti dalla precedente risposta a interpello 8.3.2021 n. 163, nella quale è stata ammessa, solo in via residuale, la possibilità per il curatore fallimentare di riaprire la partita IVA all'atto dell'incasso dei corrispettivi, in considerazione della peculiarità del caso esaminato, mancando un coordinamento tra le norme fiscali summenzionate e quelle che disciplinano le procedure concorsuali.

ATTIVITÀ NON ESERCITATA - DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.10.2021 n. 643 ha esaminato l'ambito di applicazione del reverse charge per le cessioni di tablet, laptop e console da gioco, ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72 (sino al 30.6.2022).

AMBITO DI APPLICAZIONE

Come chiarito in precedenti documenti di prassi, il reverse charge nella fattispecie in esame si applica alle sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, inoltre, non è ammissibile condizionare l'applicazione del reverse charge alla dichiarazione del cessionario in merito all'uso che farà del bene acquistato.

Inoltre, viene specificato che lo speciale meccanismo non vale per le cessioni dei prodotti connessi (es. cavi, adattatori, monitor) a quelli individuati dalla norma.

CESSIONARIO NON RESIDENTE

Qualora il cessionario sia un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, è tenuto a identificarsi ai fini IVA o a nominare un rappresentante fiscale per assolvere l'imposta.

Il destinatario della cessione territorialmente rilevante in Italia, se soggetto passivo IVA, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che tale principio valga e che il cessionario sia obbligato all'assolvimento dell'IVA anche qualora tale soggetto non sia stabilito in Italia.